

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1446 DELLA COMMISSIONE**del 3 settembre 2021****che rettifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) n. 563/2014 per quanto riguarda il numero CAS della sostanza di base chitosano cloridrato****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014 della Commissione ⁽²⁾ ha approvato la sostanza di base chitosano cloridrato e l'ha inserita nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014 è stato rilevato un errore relativo al numero CAS (*Chemical Abstracts Number of the American Chemical Society*) utilizzato per la sostanza di base chitosano cloridrato negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014.
- (3) Il numero CAS è un identificativo numerico che individua in maniera univoca una sostanza chimica, utilizzato anche per identificare una sostanza attiva contenuta nei prodotti fitosanitari; è un riferimento in uso a livello mondiale per gli scambi e la normazione di sostanze chimiche e non è limitato alle sostanze presenti nei pesticidi.
- (4) Le colonne relative al nome comune e ai numeri d'identificazione riportano: «Chitosano cloridrato N. CAS: 9012-76-4». Tuttavia il numero CAS 9012-76-4 è assegnato alla sostanza chitosano, mentre il chitosano cloridrato reca il numero CAS 70694-72-3. Dato che potrebbe insorgere confusione quanto all'identità della sostanza nella gestione e negli scambi di sostanze chimiche, è pertanto necessario rettificare il numero CAS indicato nel regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014 e di conseguenza nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (5) Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014 e la corrispondente voce nell'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (6) Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto per gli operatori economici e le autorità responsabili dell'applicazione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014 della Commissione, del 23 maggio 2014, che approva la sostanza di base chitosano cloridrato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 156 del 24.5.2014, pag. 5).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014 è rettificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è rettificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014 è sostituito dal seguente:

«Nome comune, numeri d'identificazione»	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Disposizioni specifiche
Chitosano cloridrato N. CAS: 70694-72-3	Non applicabile	Farmacopea europea Tenore massimo di metalli pesanti: 40 ppm	1° luglio 2014	<p>Il chitosano cloridrato deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ⁽³⁾.</p> <p>Il chitosano cloridrato può essere utilizzato in conformità alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di riesame sul chitosano cloridrato (SANCO/12388/2013), in particolare nei relativi allegati I e II, nella versione approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 marzo 2014.</p>

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli su identità, specifiche e modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di riesame.

⁽²⁾ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.»

ALLEGATO II

Nell'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la voce n. 2 relativa al chitosano cloridrato è sostituita dalla seguente:

Numero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Disposizioni specifiche
«2	Chitosano cloridrato N. CAS: 70694-72-3	Non applicabile	Farmacopea europea Tenore massimo di metalli pesanti: 40 ppm	1° luglio 2014	Il chitosano cloridrato deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011. Il chitosano cloridrato può essere utilizzato in conformità alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di riesame sul chitosano cloridrato (SANCO/12388/2013), in particolare nei relativi allegati I e II, nella versione approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 marzo 2014.

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità, le specifiche e le modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di riesame.».